

# **Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM)**

**Modifica del 5 luglio 2006**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996<sup>1</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

*Art. 58 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> È restituita l'imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).

<sup>4</sup> Il Dipartimento fissa le aliquote d'imposta ridotte.

*Art. 59 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

*Art. 60*

*Abrogato*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

5 luglio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 641.611

